

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione, emanato con D.P.Reg 151/2021.

- art. 1 Modifica dell'articolo 6 del D.P.Reg 151/2021
- art. 2 Modifica dell'articolo 10 del D.P.Reg 151/2021
- art. 3 Modifica dell'articolo 11 del D.P.Reg 151/2021
- art. 4 Entrata in vigore

## **Art. 1** Modifica dell'articolo 6 del D.P.Reg 151/2021

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 6 settembre 2021, n. 151 (Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione) è sostituito dal seguente:  
<< 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata all'impresa richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale l'impresa richiedente ha la sede operativa interessata all'iniziativa, a pena di irricevibilità, entro il termine fissato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti utilizzando il modello allegato A al presente regolamento. Il decreto di fissazione del termine di presentazione della domanda e il modello di domanda sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e di ciascuna CCIAA.>>.

## **Art. 2** Modifica dell'articolo 10 del D.P.Reg 151/2021

- 1 Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 151/2021 le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

## **Art. 3** Modifica dell'articolo 11 del D.P.Reg 151/2021

- 1 Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 151/2021 le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

## **Art. 4** Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE